



# UNIONE DEI COMUNI

## “PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona – Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA DELL'UNIONE

### N. 41 DEL 29.12.2022

**OGGETTO: Funzionamento Ufficio del Giudice di Pace di Bivona. Approvazione schema di convenzione per la compartecipazione alle spese di parte del personale amministrativo (n. 2 unità) tra i Comuni che fanno parte della circoscrizione giudiziaria.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTINOVE alle ore 12:30 del mese di DICEMBRE presso la sede dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo, Via Ariosto, 2 Cianciana (AG), in seguito a regolare convocazione ai sensi dell'art. 48 della L.R.15/3/63, n. 16 si è riunita la Giunta dell'Unione con l'intervento dei sigg:

n. ord.	Cognome e nome	Carica rivestita	Presente	Assente
1	Di Bennardo Salvatore	Presidente	X	
2	Cacciatore Francesco	Componente	X	
3	Cinà Milko	Componente	X	
4	Martorana Francesco	Componente	X	

Presenti n. 4 Assenti n. \_/\_

Presiede il Presidente dell'Unione, Sindaco del Comune di San Biagio Platani, Di Bennardo Salvatore;

Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio competente per materia, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## **Proposta di deliberazione**

### **Premesso che:**

- con legge n.148 del 14 settembre 2011 di conversione del D.L.13.08.2011 n.138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, è stata prevista la riduzione degli uffici giudiziari di 1° grado, nonché la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, degli uffici requirenti non distrettuali con la possibilità di procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni staccate dei Tribunali anche mediante accorpamento a quelli limitrofi con la conseguente riduzione anche degli uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;

- l'art. 1 del D. Lgs. 156/2012, recante norme per la "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148" dispone la Riduzione degli uffici del giudice di Pace, tramite soppressione degli uffici inseriti nell'elenco allegato (tabella A allegata al decreto);

- le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al decreto;

- l'art. 3, comma 2, del citato D. Lgs. 156/2012 dispone: "Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.";

### **Rilevato che:**

- l'Ufficio del Giudice di Pace di Bivona è rientrato tra quelli da sopprimere;

- ai sensi dell'art.1 lett. o) della citata legge e del decreto di attuazione, il Comune di Bivona, d'intesa con l'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, si è avvalso della possibilità di richiedere ed ottenere il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace, con competenza sul rispettivo territorio – la cui circoscrizione comprende anche i comuni di Alessandria della Rocca, Cianciana e Santo Stefano Quisquina - facendosi carico delle spese di funzionamento ed erogazione del servizio di giustizia e conferendo il personale amministrativo, dipendente del Comune e dell'Unione dei Comuni, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo;

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 07/03/2014, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14/04/2014, recante "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156", è stata individuata, tra le altre, la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bivona tra quelli da mantenere con oneri finanziari a carico del comune nel cui territorio è ubicato l'Ufficio, anche in forma consorziata;

### **Preso atto, in particolare, che:**

- il Comune di Bivona ha messo a disposizione i locali di proprietà comunale, già sede del Giudice di Pace, ubicati nella Piazza Giovanni Cinà s.n.c., da destinare ad uffici e relative aule giudiziarie e si fa carico di tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, oltre alle spese di funzionamento, comprese le utenze per la fornitura di luce, acqua e gas, nonché le spese telefoniche e per la sicurezza sia dell'immobile che dei lavoratori, al fine di mantenere sul territorio l'importante presidio di giustizia a servizio della popolazione di quattro comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana e Santo Stefano Quisquina;
- sono state assegnate all'Ufficio del Giudice di Pace le necessarie risorse umane:
  - n.1 dipendente del Comune, inquadrato nell'area degli operatori (già in Cat. A del vecchio CCNL), nel profilo professionale di operatore/custode;

- n. 2 dipendenti dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, inquadrati nell'area degli Istruttori (già Cat. C del vecchio CCNL), profilo professionale Istruttore Amministrativo, assegnate sin dall'anno 2013;

**Dato atto che:**

- con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni "Platani-Quisquina-Magazzolo" n. 6 del 06.04.2013 è stata deliberata l'assegnazione del personale amministrativo dell'Unione per il funzionamento dell'ufficio giudiziario;
- con successiva deliberazione di Giunta dell'Unione n. 28 del 07.12.2016 è stato deliberato di attivare le procedure per la gestione associata del funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.12.2016 è stata approvata, tra l'altro, la gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace, mediante il sostenimento delle spese dei Comuni interessati - Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, Santo Stefano Quisquina - stante che il Comune di San Biagio Platani, facente parte dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, non ricade nella circoscrizione del Giudice di Pace di Bivona;
- con deliberazione n. 4 del 24.03.2017 il Consiglio Comunale di Bivona ha approvato la proposta già deliberata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni, in merito alla gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- il procedimento per la gestione associata in Unione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bivona non è stato concluso sia per la mutata composizione soggettiva dell'Unione dei Comuni sia per la volontà di individuare una forma più snella di compartecipazione alle spese da parte dei comuni ricadenti nella circoscrizione del Giudice di Pace di Bivona;

**Tanto premesso e rilevato che:**

1. i Comuni che ricadono nella circoscrizione di competenza del Giudice di Pace di Bivona sono: Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana e Santo Stefano Quisquina;
2. il Comune di Alessandria della Rocca ha deliberato il recesso dall'Unione dei Comuni giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 22/06/2017 e con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 26/10/2018, si è preso atto del recesso a far data dal 1/01/2018;
3. il Comune di San Biagio Platani, fa parte dell'Unione dei Comuni ma non ricade nella circoscrizione del Giudice di Pace di Bivona;
4. con deliberazione della Giunta del Comune di Bivona n. 103 del 7/08/2017 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa per il riparto delle spese tra i suddetti comuni, alla quale non è stato dato seguito;

**Ritenuto necessario ed improrogabile**, anche in prospettiva delle maggiori competenze assegnate al Giudice di Pace, a decorrere sin dall'anno 2023:

- mantenere l'assegnazione di n. 2 unità di personale inquadrato nell'Area degli Istruttori del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 (già Cat. C del CCNL 31/03/1999), a 24 ore settimanali, dipendenti dell'Unione dei Comuni, che hanno acquisito la professionalità per l'esercizio delle mansioni di cancelliere;
- regolare i rapporti finanziari tra i comuni della circoscrizione del Giudice di Pace di Bivona - Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana e Santo Stefano Quisquina - e l'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, di cui fanno parte i comuni: Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina;
- ripartire le spese per il personale amministrativo dipendente dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, assegnato al Giudice di Pace di Bivona, a far data dal 1/01/2023, tra i comuni della circoscrizione del Giudice di Pace, i quali con la cadenza stabilita nello schema di convenzione allegato, dovranno rimborsare la quota a proprio carico all'Unione, che continuerà a corrispondere la retribuzione al personale assegnato all'Ufficio giudiziario;
- dare atto che le altre spese - relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede del Giudice di Pace, le spese di funzionamento, di pulizia, di acquisto del materiale di consumo, di fornitura di luce, acqua e gas, le spese telefoniche, le spese per la sicurezza sia dell'immobile che dei lavoratori e le spese per n. 1 unità di personale inquadrata nell'area degli operatori (già in Cat. A del vecchio CCNL), nel profilo professionale di operatore/custode con impegno orario non inferiore a 24 ore settimanali - rimangono a carico del Comune di Bivona, sede dell'Ufficio giudiziario;

**Rilevato** che, per le finalità di cui sopra, è possibile ricorrere all'istituto della Convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che trova applicazione nella Regione Sicilia, in virtù del rinvio dinamico alla disposizione del TUEELL;

**Preso atto altresì, che:**

- l'organico del Giudice di Pace, al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle funzioni, deve essere composto per come segue:
- n. 1 unità inquadrata in Cat. A nel profilo professionale di operatore/custode con impegno orario non inferiore a 24 ore settimanali;
- n. 2 unità inquadrata in Cat. C, nel profilo professionale di Istruttore amministrativo, all'uopo formate con oneri a carico del Ministero della Giustizia, per assolvere alle mansioni di cancelliere, con impegno orario non inferiore a 24 ore settimanali;

**Preso atto che** il responsabile di P.O. dichiara di non versare in situazione anche potenziale di conflitto di interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6-bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento integrativo vigente nell'Ente;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000;

**Vista** la L.n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

Visto l'OREELL vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei Servizi;

## **PROPONE**

**1. Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**2. Di approvare** lo schema di convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che consta di n. 9 articoli, per regolare i rapporti finanziari tra i comuni della circoscrizione del Giudice di Pace di Bivona – Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana e Santo Stefano Quisquina - e l'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, relativi all'assegnazione di n. 2 unità di personale inquadrato nell'Area degli Istruttori del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 (già Cat. C del CCNL 31/03/1999), a 24 ore settimanali, dipendenti dell'Unione dei Comuni, che hanno acquisito la professionalità per l'esercizio delle mansioni di cancelliere (allegato A);

**3. Di dare atto** che le altre spese - relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sede del Giudice di Pace, le spese di funzionamento, di pulizia, di acquisto del materiale di consumo, di fornitura di luce, acqua e gas, le spese telefoniche, le spese per la sicurezza sia dell'immobile che dei lavoratori e le spese per n. 1 unità di personale inquadrata nell'area degli operatori (già in Cat. A del vecchio CCNL), nel profilo professionale di operatore/custode con impegno orario non inferiore a 24 ore settimanali – rimangono a carico del Comune di Bivona, sede dell'Ufficio giudiziario;

**4. Di dare atto** che la convenzione deve essere sottoposta all'approvazione dei Consigli dei Comuni ricadenti nella circoscrizione del Giudice di Pace e del Consiglio dell'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, previa acquisizione del parere del revisore dei conti ex art. 239 TUEELL;

**5. Di dare atto che** si intendono superati tutti gli altri atti pertinenti la gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace, il cui contenuto sia in contrasto con la presente proposta di deliberazione;

**6. Di trasmettere** la deliberazione conseguente all'adozione della presente proposta ai Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana e Santo Stefano Quisquina;

**7. Di dare atto che** i comuni della circoscrizione del Giudice di Pace si impegnano a trasferire all'Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo, a far data dall'1/01/2023, la quota parte della spesa relativa al personale amministrativo distaccato al Giudice di Pace, limitatamente a n. 2 unità inquadrato nell'Area degli Istruttori del

CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 (già Cat. C del CCNL 31/03/1999), a 24 ore settimanali, dipendenti dell'Unione dei Comuni, che hanno acquisito la professionalità per l'esercizio delle mansioni di cancelliere;

**8. Di dare atto** che la deliberazione conseguente all'adozione della presente proposta è soggetta alla pubblicazione oltre che all'albo on line sul sito web ufficiale dell'Unione dei Comuni in Sezione "Amministrazione Trasparente";

**9. Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva al fine di adottare tempestivamente gli atti consequenziali;

F.TO Il Segretario dell'Unione/Responsabile  
del Settore Amministrativo  
*Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro*

F.TO Il Presidente dell'Unione  
*Rag. Salvatore Di Bennardo*

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della proposta/atto .

---

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere **FAVOREVOLE**

---

F.TO Il Responsabile del Settore  
*Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro*

---

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**

---

F.TO Il Responsabile del Settore Finanziario  
*Dr.ssa Vincenza Mortellaro*

---

### **LA GIUNTA DELL'UNIONE**

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modificato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;

A votazione unanime e palese

### **DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di deliberazione su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito di intende trascritta.

Con separata ed unanime votazione, ex art. 12 L.R. n. 44/1991 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Componente Anziano  
F.to Francesco Martorana

Il Presidente  
F.to Di Bennardo Salvatore

Il Segretario dell'Unione  
F.to Dr.ssa M. Cristina Pecoraro

=====  
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cianciana li 29/12/2022

F.to Il Segretario  
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Affissa all' Albo Pretorio il \_\_\_\_\_vi rimarrà per giorni 15.

Defissa dall'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

=====  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Su conforme attestazione del Messo dell'Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

**C E R T I F I C A**

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/1991 n. 44 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ giorno festivo successivo alla data dell'atto e per 15 giorni.

Cianciana li \_\_\_\_\_

Il Segretario

=====  
Dichiarata immediatamente esecutiva  
Art. 12, comma 2°, L.R. 44/91.

f.to Il Segretario  
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Cianciana li 29.12.2022

=====  
Divenuta esecutiva per decorrenza  
termini ai sensi dell'art. 12,1°c.  
della Legge Regionale n° 44/91.

Il Segretario  
\_\_\_\_\_